

# **DISCIPLINA DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO CONNESSI ALLA YOUTH GUARANTEE**

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
LE PROCEDURE ED I REQUISITI  
PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO,  
LE MODALITÀ DI TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI  
ACCREDITATI E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO PER  
L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SULLA YOUTH GUARANTEE**

## Indice

<b>CAPO I</b> .....	<b>4</b>
<b>FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>4</b>
Articolo 1 .....	4
<i>(L'accreditamento per i servizi YG)</i> .....	4
Articolo 2 .....	5
<i>(Accreditamento e affidamento dei servizi)</i> .....	5
Articolo 3 .....	5
<i>(Accreditamento YG e erogazione dei servizi)</i> .....	5
<b>CAPO II</b> .....	<b>7</b>
<b>REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO</b> .....	<b>7</b>
Articolo 4 .....	7
<i>(Soggetti accreditabili)</i> .....	7
Articolo 5 .....	7
<i>(Requisiti giuridici e finanziari)</i> .....	7
Articolo 6 .....	9
<i>(Requisiti strutturali)</i> .....	9
Articolo 7 .....	9
<i>(Presenza delle figure professionali nelle Sedi operative)</i> .....	9
Articolo 8 .....	10
<i>(Requisiti e compiti professionali del Responsabile Organizzativo dell'Ente Accreditato)</i> ..	10
Articolo 9 .....	11
<i>(Requisiti e compiti professionali dell'Operatore dei Servizi per il Lavoro per le attività di Accoglienza, presa in carico, orientamento di base e Accompagnamento al lavoro)</i> .....	11
Articolo 10 .....	11
<i>(Requisiti e compiti professionali dell'Operatore dei Servizi di Orientamento specialistico)</i> .....	11
.....	11
Articolo 11 .....	12
<i>(Adeguamento a Piano di Comunicazione YG)</i> .....	12
<b>CAPO III</b> .....	<b>13</b>
<b>ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE</b> .....	<b>13</b>
Articolo 12 .....	13
<i>(Elenco regionale dei Soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro)</i> .....	13
Articolo 13 .....	13
<i>(Richiesta di accreditamento)</i> .....	13
Articolo 14 .....	14
<i>(Rilascio dell'accreditamento)</i> .....	14
Articolo 15 .....	14
<i>(Durata e validità dell'accreditamento)</i> .....	14
Articolo 16 .....	15
<i>(Sospensione e Revoca dell'accreditamento)</i> .....	15
<b>CAPO IV</b> .....	<b>16</b>
<b>EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO</b> .....	<b>16</b>
Articolo 17 .....	16
<i>(Obblighi dei Soggetti accreditati)</i> .....	16
Articolo 18 .....	17
<i>(Divieto di transazione commerciale)</i> .....	17

Articolo 19 .....	17
<i>(Efficacia e efficienza dei servizi erogati) .....</i>	<i>17</i>
Articolo 20 .....	18
<i>(Ricorso a terzi per la verifica e controlli dei requisiti).....</i>	<i>18</i>
Articolo 21 .....	18
<i>(Entrata in vigore).....</i>	<i>18</i>

## CAPO I

### FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### *(L'accreditamento per i servizi YG)*

1. La Regione Calabria partecipa attivamente alla costituzione della “Garanzia per i Giovani” (di seguito YG), in coerenza con la Raccomandazione 2013/C 120/01 del 22/04/2013 con cui l’Unione Europea invita gli Stati a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio o altra misura di formazione entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.

2. La Regione Calabria, al fine di dare concreta attuazione alle misure contenute nel Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (di seguito abbreviato PON-YEI), promuove e favorisce cooperazione tra i Servizi pubblici per l’impiego e gli altri Soggetti pubblici e privati, in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema dei Servizi per il Lavoro e la normativa nazionale sui servizi competenti.

3. Allo scopo di ampliare la rete dei Soggetti del mercato del lavoro, la Regione Calabria intende adottare con il presente atto disciplinare, in via sperimentale e per tutta la durata della Youth Guarantee, il sistema di accreditamento dei Soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro destinati ai giovani beneficiari delle attività e misure previste dal PON-YEI.

4. Attraverso l’istituto dell’accREDITAMENTO per i servizi YG, la Regione Calabria riconosce a un Soggetto l’idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per l’impiego, erogando sul territorio regionale le prestazioni dei servizi per il lavoro per i giovani previsti dal Piano di attuazione regionale del PON-YEI e delle misure indicate nella Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Calabria per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Occupazione Giovani”.

5. Il sistema di accREDITAMENTO per i servizi YG previsto dalla presente disciplina è di carattere sperimentale e ha l’obiettivo di qualificare una serie di Soggetti che, insieme ai Centri per l’Impiego, rafforzino sul territorio la piena applicabilità della Garanzia verso i giovani e il raggiungimento degli obiettivi che lo Stato e le Regioni hanno condiviso con l’Unione Europea.

6. L’istituto dell’accREDITAMENTO deve garantire il rispetto degli standard, delle attività, degli output e degli indicatori previsti dalle misure indicate dalle schede nel PON-YEI, secondo le modalità che la Regione ha indicato nel proprio Piano di attuazione regionale (PAR Calabria).

7. Il presente atto definisce, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni:

- a) le procedure per l’accREDITAMENTO;

- b)** i requisiti minimi per l'accreditamento, riguardanti le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali, la situazione giuridica e patrimoniale;
- c)** le tipologie dei servizi al lavoro per i quali è necessario l'accreditamento;
- d)** le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti;
- e)** le modalità di tenuta dell'elenco dei Soggetti accreditati;
- f)** gli obblighi connessi alla gestione delle Misure;
- g)** i criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati.

**8.** La Regione Calabria favorisce l'integrazione tra Sistema regionale dei Servizi per il Lavoro costituito dai Centri per l'Impiego, i Soggetti accreditati YG e il Sistema dell'Istruzione e della Formazione, per garantire al giovane un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio o altra misura di formazione entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

## **Articolo 2**

### ***(Accreditamento e affidamento dei servizi)***

**1.** L'accreditamento ai servizi per il lavoro e la conseguente iscrizione nell'elenco regionale di cui al successivo Capo III costituisce innanzitutto titolo di legittimazione per operare sulla Youth Guarantee all'interno del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro e nell'erogazione delle misure previste dal Piano regionale di attuazione del PON-YEI. In particolare l'accreditamento abilita il Soggetto accreditato a erogare i servizi secondo le modalità definite all'articolo 3 della presente disciplina.

**2** L'affidamento mediante l'utilizzo di risorse pubbliche dei servizi al lavoro e delle prestazioni connesse alla Youth Guarantee avviene esclusivamente con atto successivo e distinto da parte della Regione Calabria, nell'ambito delle procedure previste dal Piano regionale di attuazione del PON-YEI. Tale affidamento è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento.

**3.** La Regione Calabria, per effettuare il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati a cittadini e imprese, predispone l'accesso da parte del Soggetto accreditato al Sistema Informativo Lavoro regionale, rendendone disponibili gli strumenti per garantire omogeneità di informazione e gestione su tutto il territorio regionale, secondo le regole definite tra Stato e Regioni riguardo l'attuazione della Youth Guarantee.

## **Articolo 3**

### ***(Accreditamento YG e erogazione dei servizi)***

**1.** L'erogazione dei servizi per il lavoro destinati ai giovani beneficiari del PON-YEI da parte dei Soggetti accreditati, secondo gli standard previsti dalla normativa regionale vigente, è ricondotta alle definizioni previste dal Piano di attuazione regionale del PON-YEI:

- a) Accoglienza, presa in carico, orientamento (riferimento PON-YEI scheda 1-B)**
- b) Orientamento specialistico o di II livello (riferimento PON-YEI scheda 1-C)**
- c) Accompagnamento al lavoro (riferimento PON-YEI scheda 3)**

**2.** Le tipologie di servizi, in termini di obiettivi/finalità, descrizione, durata, attività, output, indicatori, parametri di costo e riconoscimento degli stessi sono dettagliate nel Piano di attuazione regionale del PON-YEI, in coerenza con le schede allegate al PON-YEI e agli atti amministrativi conseguenti.

**3.** I Soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 4, che chiedono di essere accreditati nell'ambito della YG, devono dichiarare di garantire tutti i servizi di cui ai punti a) e c) del comma 1 del presente articolo.

**4.** I Soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono inoltre richiedere l'accreditamento per l'erogazione dei servizi di cui al punto b), comma 1 del presente articolo.

**5.** Il provvedimento di affidamento dei servizi per il lavoro, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, può stabilire eventuali ulteriori specifici adempimenti, in relazione alla tipologia dei servizi richiesti, comunque previsti nell'ambito del Piano di attuazione regionale della YG.

## CAPO II

### REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

#### Articolo 4

##### *(Soggetti accreditabili)*

1. Possono richiedere l'accREDITAMENTO per i servizi di cui ai punti a), b), c) del comma 1, art. 3:
  - a) i Soggetti titolari di autorizzazione nazionale, rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i.;
  - b) i Soggetti autorizzati in regime particolare di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo;
2. i Soggetti di cui ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo, al momento della richiesta di accREDITAMENTO, devono:
  - essere in possesso dei requisiti previsti dal medesimo decreto di autorizzazione ministeriale;
  - essere quindi iscritti all'Albo informatico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3. Per l'iscrizione nell'Elenco, dei Soggetti di cui all'art. 4 comma 1, è richiesta, anche in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione del possesso, alla data della domanda di accREDITAMENTO, dei requisiti di cui agli articoli 5-6-7-8-9-10.

#### Articolo 5

##### *(Requisiti giuridici e finanziari)*

1. Per l'iscrizione nell'Elenco, dei Soggetti di cui all'art. 4 comma 1, lettere a) e b) è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:
  - a) per i Soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle predette persone giuridiche acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 20.000 euro; le cooperative sociali possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai 20.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile;
  - b) per tutti i Soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b), ad esclusione dei Comuni, delle Università, degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, delle Camere di Commercio, lo Statuto, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accREDITAMENTO;
  - c) il Soggetto accREDITATO, qualora costituito nella forma di società di capitali, deve essere

in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli enti di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei Soggetti accreditati;

- d)** assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- e)** rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f)** rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- g)** rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- h)** rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- i)** applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali o aziendali, se presenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- j)** in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
  - assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
  - assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione disposte ai sensi della l. 646/1982 e s.m.i. o di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.
  - assenza di comminazione, negli ultimi cinque anni, di sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al d.lgs. 231/2001.



## **Articolo 6**

### ***(Requisiti strutturali)***

1. Ogni Soggetto può accreditare una o più Sedi Operative.
  
2. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del Soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
  - a) sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Calabria. Nel caso sia presente la sola sede legale, questa deve fungere anche da sede operativa;
  - b) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accredito in locali:
    - 1) distinti da quelli di altri Soggetti o facilmente individuabili rispetto alle altre attività dello stesso Soggetto;
    - 2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
    - 3) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;
    - 4) conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
    - 5) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
    - 6) spaziosi in cui sia possibile consultare agevolmente materiali informativi;
    - 7) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
  - c) l'apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello, per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accredito, deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a venti;
  - d) disponibilità, in ciascuna sede operativa, di:
    - 1) spazi, strumenti e tecnologie d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accredito;
    - 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema Informativo Lavoro della Regione Calabria anche al fine di trasmettere le informazioni alla Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro, ai sensi della normativa vigente;
  - e) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle sedi operative:
    - 1) degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale,
    - 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
    - 3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della sede operativa compresa l'esposizione del nominativo del Soggetto identificabile mediante targhetta o badge;
    - 4) del logo identificativo di "Centro Accreditato YG", attribuito dalla Regione Calabria.

## **Articolo 7**

### ***(Presenza delle figure professionali nelle Sedi operative)***

1. Per ciascuna sede operativa accreditata deve essere garantita la presenza di un Responsabile organizzativo del Soggetto Accreditato, con i requisiti descritti all'articolo seguente,

che assicuri contemporaneamente il coordinamento di non più di tre sedi operative sul territorio regionale.

2. Ai fini del rilascio dell'accREDITamento è necessario che per ciascuna sede operativa, sia presente almeno un Operatore dei Servizi per il lavoro con i requisiti idonei per garantire le funzioni per le quali il Soggetto si accredita, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della presente disciplina.

3. Ai fini del rilascio dell'accREDITamento per il servizio di "Orientamento specialistico o di II livello" (riferimento PON-YEI scheda 1-C) è necessario che per ciascuna sede Operativa, sia presente almeno un "Operatore dei Servizi di orientamento" con i requisiti idonei per garantire la suddetta funzione, secondo quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

## **Articolo 8**

### ***(Requisiti e compiti professionali del Responsabile Organizzativo dell'Ente Accreditato)***

1. La figura del Responsabile Organizzativo del Soggetto Accreditato richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

a) diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o Diploma di Laurea triennale) e almeno un anno di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area risorse umane.

b) titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane.

2. Lo svolgimento della funzione di Responsabile organizzativo del Soggetto Accreditato deve avvenire in maniera continuativa e deve essere regolato nelle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro, in essere alla data di richiesta dell'accREDITamento.

3. Nel caso del Consulente del Lavoro, delegato dalla Fondazione e accREDITato ai sensi della presente disciplina, la figura del Responsabile organizzativo può essere assolta dal medesimo.

4. Nel caso delle Università pubbliche e private la figura del Responsabile organizzativo può essere assolta dal delegato del rettore al Placement e/o all'Orientamento in entrata, in itinere, in uscita.

5. Nel caso degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritaria, la figura del Responsabile organizzativo può essere assolta dal dirigente scolastico.

6. Le attività svolte dal Responsabile della Sede operativa sono le seguenti:

- coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;

- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
- gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni e altri attori locali del mercato del lavoro;
- promozione dei servizi;
- attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;
- supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni.

## **Articolo 9**

### ***(Requisiti e compiti professionali dell'Operatore dei Servizi per il Lavoro per le attività di Accoglienza, presa in carico, orientamento di base e Accompagnamento al lavoro)***

**1.** Per le attività riconducibili alle aree di servizio di cui ai punti a) e c) del comma 1, art. 3 della presente Disciplina, la figura dell'Operatore dei servizi per il lavoro del Soggetto Accreditato richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a)** Diploma di Laurea vecchio ordinamento (o Laurea specialistica o Diploma di Laurea triennale) e almeno un anno di esperienza documentata presso unità organizzative o aziendali nello svolgimento delle attività rientranti nelle funzioni richiamate al comma 1;
- b)** Titolo di studio Secondario Superiore e almeno tre anni di esperienza documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni richiamate al comma 1.

Nel caso di esperienza documentata attinente svolta nei Centri per l'Impiego, fermo restando il titolo di studio di cui alle precedenti lett. a) e b) si richiede solo un anno di esperienza, maturata anche attraverso contratti di collaborazione a progetto.

- c)** Per lo svolgimento della funzione di Operatore dei Servizi per il Lavoro, il rapporto di lavoro è comprovato da apposito contratto di lavoro con il soggetto che richiede l'accreditamento, nelle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro, in essere alla data di richiesta dell'accreditamento.
- d)** Le attività svolte per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma 1, sono quelle descritte dalla scheda 1-B e 3 del PON-YEI e declinate dalla Regione Calabria nel Piano regionale di attuazione della YG.

## **Articolo 10**

### ***(Requisiti e compiti professionali dell'Operatore dei Servizi di Orientamento specialistico)***

**1.** Per le attività riconducibili alle aree di servizio di cui al punto b) del comma 1, art. 3 della presente Disciplina, la figura dell'Operatore dei Servizi di orientamento specialistico del Soggetto Accreditato richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento (o Laurea specialistica o Diploma di Laurea triennale) e almeno due anni di esperienza documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nel servizio di Orientamento specialistico o di II livello.
- b) Titolo di studio Secondario Superiore e almeno tre anni di esperienza documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni sopra descritte.

Nel caso di esperienza documentata attinente svolta nei Centri per l'Impiego, fermo restando il titolo di studio di cui alle precedenti lett. a) e b) si richiede solo un anno di esperienza, maturata anche attraverso contratti di collaborazione a progetto.

- c) Per lo svolgimento di tale funzione il rapporto di lavoro è comprovato da apposito contratto di lavoro con il Soggetto che richiede l'accreditamento, nelle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro, in essere alla data di richiesta dell'accreditamento.
- d) Le attività svolte per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma 1, sono quelle descritte dalla scheda 1-C del PON-YEI e declinate dalla Regione Calabria nel Piano regionale di attuazione della YG.

## **Articolo 11**

### ***(Adeguamento a Piano di Comunicazione YG)***

**1.** Il Soggetto accreditato deve adeguare, entro e non oltre i tre mesi dal rilascio dell'accreditamento, a condizione che sia stato formalmente ammesso alla gestione delle Misure a seguito di procedura di evidenza pubblica, il proprio piano di comunicazione sulla YG e il materiale informativo per i giovani e i datori di lavoro alle linee di indirizzo del piano di comunicazione nazionale sulla YG, nelle modalità adottate dalla Regione Calabria.

**2.** I contenuti di cui sopra devono essere altresì resi disponibili sul sito internet del Soggetto accreditato, ai sensi dell'art. 16 comma 2 punto e) della presente disciplina.

**3.** In caso di mancata ottemperanza a quanto prescritto nel comma 1 e 2 del presente articolo nel termine sopra indicato, il Soggetto si ritiene decaduto dall'Accreditamento con contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei Soggetti accreditati, da parte della struttura regionale competente in materia di lavoro.

## **CAPO III**

### **ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE**

#### **Articolo 12**

##### ***(Elenco regionale dei Soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro)***

1. Presso la struttura regionale competente in materia di lavoro è istituito l'“Elenco regionale dei Soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro connessi alla Youth Guarantee”, di seguito denominato Elenco regionale Accreditati YG.

2. L'iscrizione nell'Elenco regionale Accreditati YG, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II.

3. La struttura regionale competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale e rilascia apposito accreditamento. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità dell'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Calabria, su quello specifico del settore lavoro e sul sito www

#### **Articolo 13**

##### ***(Richiesta di accreditamento)***

1. I Soggetti interessati ad ottenere l'accreditamento, presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale Accreditati YG, alla struttura regionale competente in materia di lavoro.

2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando il sistema informativo che sarà appositamente realizzato dalla Regione Calabria. Nelle more dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica approvata, entro venti giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria della presente disciplina, con provvedimento del Dirigente regionale competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e reso disponibile sul sito internet della Regione Calabria recante, tra l'altro, l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II. La stessa deve essere corredata dalla documentazione prevista dal precitato decreto, anche mediante l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le domande di richiesta di accreditamento sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro.

## **Articolo 14**

### ***(Rilascio dell'accreditamento)***

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.

2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1, la struttura regionale competente in materia di lavoro può avvalersi dell'assistenza tecnica di soggetti terzi.

3. In caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio medesimo richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni.

4. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospingendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta l'archiviazione della domanda, comunicata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di accoglimento dell'istanza, il Dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro rilascia, con apposito provvedimento, l'accreditamento e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei Soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro dandone comunicazione al Soggetto interessato.

## **Articolo 15**

### ***(Durata e validità dell'accreditamento)***

1. L'accreditamento del Soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 5 del precedente articolo fino al 31 dicembre 2015, data di fine attività previste dal PON-YEI, e comunque fino al termine delle attività programmate. In caso di differimento della data di fine attività prevista per la YG, sarà cura della Regione Calabria comunicare ai Soggetti accreditati la nuova data di scadenza dell'accreditamento YG.

2. È fatto obbligo al Soggetto accreditato di comunicare alla struttura regionale competente in materia di lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento.

## **Articolo 16**

### ***(Sospensione e Revoca dell'accreditamento)***

**1.** La struttura regionale competente in materia di lavoro, verifica in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.

**2.** La struttura regionale competente in materia di lavoro, verifica altresì in qualunque momento lo ritenga opportuno, la coerenza della gestione dei servizi ai giovani e datori di lavoro da parte del Soggetto accreditato con quanto stabilito e programmato nel Piano di attuazione regionale della YG, disponendo controlli, anche in loco.

**3.** Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accreditamento è comunicato sollecitamente al Soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.

**4.** Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni nell'erogazione dei servizi e delle misure previste dal Piano regionale di attuazione della YG o di palese difformità rispetto a quanto previsto dal Piano stesso è comunicato sollecitamente al Soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.

**5.** La struttura regionale competente in materia di lavoro dispone con apposito provvedimento del Dirigente la sospensione o la revoca dell'accreditamento e, in questo secondo caso, la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei Soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro nella Regione Calabria nei seguenti casi:

- a)** sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II;
- b)** inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo e al successivo articolo 16;
- c)** mancato raggiungimento senza giustificato motivo degli obiettivi di efficacia ed efficienza di cui al successivo art. 18;
- d)** mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui ai precedenti commi, ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti.

**6.** Il Soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nel periodo di realizzazione del Piano regionale di attuazione della YG.

## CAPO IV

### EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO

#### Articolo 17

##### *(Obblighi dei Soggetti accreditati)*

1. L'affidamento dei servizi per il lavoro e delle misure, a favore dei giovani, a Soggetti accreditati sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dal Piano regionale di attuazione della YG.

2. I Soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina, in caso di affidamento di servizi per il lavoro nell'ambito della Youth Guarantee, sono tenuti a:

- a) interconnettersi con il Sistema Informativo messo a disposizione dalla Regione Calabria e a trasmettere a detto Sistema Informativo ogni informazione utile al buon funzionamento del Mercato del Lavoro, nonché relativa alle attività realizzate a favore di persone e datori di lavoro, secondo le modalità che sono definite dalla struttura regionale competente in materia di lavoro della Regione Calabria; le modalità di conferimento dei dati assicureranno, in riferimento ai destinatari dei servizi, la possibilità di identificare in maniera univoca il Soggetto che li ha presi in carico;
- b) collaborare con i Centri per l'Impiego per gli adempimenti di carattere amministrativo nella fase di presa in carico, a seguito della fase di accesso da parte dei giovani alla Garanzia;
- c) comunicare alla Regione con cadenza almeno semestrale e comunque ogni volta che viene avanzata specifica richiesta in tal senso le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
- d) inviare alla struttura regionale competente in materia di lavoro, pena la revoca dell'accreditamento, ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo un'offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;
- e) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- f) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori e i datori di lavoro;
- g) avere online un proprio sito internet, accessibile dagli utenti, nel quale verranno pubblicati materiali informativi sulla YG, utile anche per l'eventuale erogazione via web dei servizi, e dotarsi di una casella e-mail ufficiale per le comunicazioni con gli utenti;
- h) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e il divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo, 10



settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

- a) provvedere a tutti gli adempimenti necessari affinché il Centro per l'Impiego competente possa procedere alla attestazione o certificazione delle competenze acquisite, ai fini dell'aggiornamento del Libretto Formativo del giovane.

## **Articolo 18**

### ***(Divieto di transazione commerciale)***

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.

## **Articolo 19**

### ***(Efficacia e efficienza dei servizi erogati)***

1. Il sistema di monitoraggio dei servizi erogati nell'ambito della YG si realizza nell'ambito del modello unitario di monitoraggio individuato dalla Regione Calabria con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito del PON-YEI e rispetto agli obblighi intercorrenti per la costituzione della Banca Dati delle Politiche attive e passive ai sensi dell'art.8 del Decreto Legge 76/13 convertito in Legge 99/13.

2. L'efficacia e l'efficienza dei servizi affidati ed erogati, è uno dei criteri essenziali ai fini dell'accreditamento e del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco e quindi della continuazione nell'erogazione dei servizi e misure previste dalla YG.

3. La misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati viene effettuata dalla Regione Calabria a partire dai seguenti criteri:

- a) favorire l'occupazione delle persone in cerca di lavoro e la conclusione positiva dell'esperienza di lavoro;
- b) favorire il più possibile forme di lavoro stabile e sicuro;
- c) favorire una riduzione media della permanenza nello stato di disoccupazione o inoccupazione del giovane attivato nell'ambito della YG;
- d) favorire l'acquisizione di una qualifica professionale o il rientro a scuola per coloro che siano ancora in obbligo;
- e) favorire un adeguato collegamento degli interventi alle azioni di rafforzamento delle competenze e riqualificazione professionale;
- f) dimostrare un elevato livello di soddisfazione da parte dei clienti (cittadini e datori di lavoro);

4. La Regione Calabria tramite il Sistema Informativo Lavoro rende disponibile ai Soggetti

accreditati una scheda di monitoraggio annuale degli indicatori di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati ed erogati.

## **Articolo 20**

### ***(Ricorso a terzi per la verifica e controlli dei requisiti)***

1. La Regione Calabria, per la verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai fini del mantenimento del Soggetto nell'elenco degli accreditati, può avvalersi di soggetti terzi.

## **Articolo 21**

### ***(Entrata in vigore)***

1. La presente disciplina entra in vigore il 1 aprile 2015.

2. Eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie successivamente alla adozione del presente provvedimento, verranno adottate con apposito atto deliberativo, previa concertazione delle stesse con le Parti Sociali.

3. L'apertura dei termini per i Soggetti che vogliono accreditarsi, decorre a partire dalla data di pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e contestualmente sul sito istituzionale regionale, con cui la Regione Calabria comunica la data di avvio delle procedure per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 comma 1.